

# Messaggio

numero

**6858**

data

15 ottobre 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Istanza di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque della zona del S. Gottardo (impianti idroelettrici del Lucendro) presentata da Alpiq Hydro Ticino SA, Airolo, ed esercizio del diritto di riversione**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a respingere l'istanza di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque della zona del San Gottardo inoltrata con lettera raccomandata dell'11 dicembre 2009 da Alpiq Hydro Ticino SA e autorizzare il Consiglio di Stato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti .

### **1. PREMESSE E CENNI STORICI**

Il 31 dicembre 2024 giungerà a scadenza la concessione di cui è al beneficio Alpiq Hydro Ticino SA, Airolo (nel seguito: Alpiq Hydro) per l'utilizzazione delle acque della zona del San Gottardo a fini idroelettrici. In data 11 dicembre 2009 Alpiq Hydro ha presentato un'istanza di rinnovo della concessione sulla base dell'art. 58a della Legge federale del 22.12.1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUF1, RS 721.80). Il Cantone è tenuto a evadere l'istanza entro la fine del 2014.

#### **1.1 Il carattere intercantonale del corso d'acqua**

A seguito delle concessioni di parte urana e di parte ticinese, di cui si dirà nel dettaglio in seguito, ancora oggi gli impianti del Lucendro, costruiti dall'allora Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (nel seguito: Atel<sup>1</sup>), sfruttano anche un bacino imbrifero situato interamente su territorio ticinese, ma derivano verso il bacino del Ticino acque che, altrimenti, defluirebbero naturalmente verso nord nella Valle della Reuss.

Più precisamente gli impianti utilizzano acque accumulate nel bacino idroelettrico del Lucendro e in quello del Sella. I bacini imbriferi che alimentano questi due laghi sono su territorio ticinese, ma sono distinti dallo spartiacque che divide il versante in cui le acque scorrono naturalmente verso il fiume Ticino da quello che, invece, va ad alimentare la Reuss: anche le acque di questo versante, raccolte nel lago Lucendro vengono portate a non più scendere sul loro versante naturale, bensì a sottopassare lo spartiacque con una galleria sotto carico che le convoglia alla centrale di Airolo. La fattispecie configura quindi

<sup>1</sup> Nel 2009 Atel ha modificato la propria ragione sociale in Alpiq AG (nel seguito: Alpiq)

un caso di sfruttamento di corsi d'acqua intercantionali a norma della LUF1. Per questo motivo, per consentire lo sfruttamento idroelettrico, sono necessarie due concessioni: una rilasciata dal Ticino e l'altra dal Canton Uri.

## **1.2 La concessione rilasciata nel 1942**

Con decreto legislativo del 7 maggio 1942 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (nel seguito: GC) accordò ad Atel la *concessione per lo sfruttamento delle acque dei laghi Lucendro e Sella e dei bacini imbriferi adiacenti*. La concessione prevedeva una durata di 40 anni a partire dal 1° gennaio 1945. La concessione riservava espressamente la possibilità per il Cantone di esercitare il diritto di riscatto, ritenuto il rispetto di determinate condizioni e un preavviso minimo di 5 anni. Con decreto del 12 marzo 1942 anche il Gran Consiglio del Canton Uri rilasciò ad Atel una concessione per lo sfruttamento delle acque urane per un periodo di 40 anni a far tempo dal 1° gennaio 1945. La concessione urana prevedeva però espressamente il rinnovo per ulteriori 40 anni a condizioni prefissate, ovvero prevedeva un rinnovo praticamente automatico.

## **1.3 La decisione di riscatto del 1979 e la collaborazione tra Cantone Ticino e Canton Uri**

Con decreto legislativo del 5 novembre 1979 il GC decise di esercitare la facoltà di riscatto contemplata espressamente nella concessione del 1942, prevedendo una gestione in proprio dell'impianto per il tramite dell'Azienda elettrica ticinese, Bellinzona (nel seguito: AET). La decisione di riscatto fu comunicata al Canton Uri. A seguito dell'indubbia necessità di un coordinamento tra i due Cantoni, ebbero luogo numerosi incontri e trattative, volti a definire un regime di futura utilizzazione che tenesse conto di tutte le esigenze. Poiché non fu possibile raggiungere un accordo in tempo utile, i due Cantoni chiesero e ottennero la disponibilità di Atel di continuare, in via temporanea, l'esercizio degli impianti anche dopo il 1° gennaio 1985, ovvero dopo la scadenza dei primi 40 anni di concessione. Con decreto legislativo del 22 maggio 1985 la concessione rilasciata nel 1942 venne prorogata una prima volta fino al 30 aprile 1987 e, in seguito, con decreto legislativo del 9 marzo 1987 fino al 30 aprile 1988. Analoghe decisioni di prolungo furono emesse nel Canton Uri.

In considerazione della complessità e delle indubbe difficoltà delle tematiche che si presentarono, i due Cantoni si resero conto che un coordinamento intercantonale era indispensabile e che i diritti degli impianti, come pure quelli di riscatto e/o riversione dovevano giocoforza essere disciplinati dai due Cantoni concedenti, previo un indispensabile coordinamento volto a individuare opzioni operativamente praticabili. Non entra qui in conto descrivere i dettagli di quanto accaduto e delle discussioni intercorse. Basta qui rilevare, che le trattative condussero al perfezionamento di un accordo di principio approvato dai due Governi nell'aprile 1986 e relativa completazione del gennaio 1987 (*Accordo tra i Governi dei Cantoni Uri e Ticino in relazione alla soluzione di rinnovo delle concessioni nella questione riscatto del Lucendro del 2/24 aprile 1986*).

Parimenti furono avviati diversi studi per valutare le ripercussioni tecniche, politiche e finanziarie di un eventuale riscatto da parte del Cantone Ticino. Alla luce degli approfondimenti intercorsi, il Consiglio di Stato e la Commissione speciale giunsero alla conclusione che in quel momento la soluzione poteva, e doveva, essere ricercata unicamente nel rinnovo della concessione.

Nell'agosto del 1987 i due Cantoni siglarono due ulteriori accordi (*Accordo di principio tra i Cantoni Ticino e di Uri in merito alla collaborazione concernente l'impianto idroelettrico del Lucendro del 27/31 agosto 1987*, rispettivamente *Accordo tra i Governi dei Cantoni Uri e Ticino in relazione alla soluzione rinnovo delle concessioni nella questione riscatto Lucendro*), nel quale stabilirono le condizioni comuni e i principi generali da considerare nel promulgare i due (a quel momento eventuali) atti di rinnovo della concessione ad Atel al fine di evitare che, alla scadenza delle concessioni rinnovate, si ripresentassero quelle incongruenze che si opposero all'esercizio del diritto di riscatto decorsa la prima concessione. L'accordo prevedeva innanzitutto che le concessioni scadessero allo stesso momento, conferendo ai due cantoni gli stessi diritti sugli impianti e l'obbligo di prevedere il diritto di riversione.

Nell'ambito delle trattative i Cantoni si accordarono per porre alla base del rinnovo l'assunto che le acque sfruttate dall'impianto del Lucendro siano in misura del 55% acque urane e del 45% acque ticinesi e questo sulla base delle superfici dei bacini imbriferi.

#### **1.4 La decisione di rinnovo del 1988**

Con decreto legislativo del 20 aprile 1988 il Cantone Ticino rinunciò al riscatto degli impianti del Lucendro revocando la relativa decisione del 5 novembre 1979 e parimenti prorogò ad Atel la concessione del 1942 fino al rilascio della nuova concessione (rinnovo) ad Atel.

Con decreto legislativo del 29 novembre 1988 il Cantone Ticino rinnovò ad Atel la concessione rilasciata nel 1942 per un periodo di 40 anni. L'inizio della nuova concessione fu stabilito al 1° gennaio 1985 e la scadenza al 31 dicembre 2024. A seguito del rinnovo la concessione avrà una durata complessiva di 80 anni e scadenza al 31 dicembre 2024. Il decreto legislativo prevede espressamente che alla scadenza del rinnovo è dato al Cantone il diritto di riversione, il quale sarà fatto valere a titolo di comproprietà con il Cantone Uri. Analoga decisione di rinnovo fu emanata il 15 febbraio 1989 dal Canton Uri.

Nell'ambito del rinnovo si tenne conto anche dell'opportunità di esaminare la possibilità di migliorare lo sfruttamento delle forze idriche concesse con la costruzione della centrale del Sella e il raddoppio della condotta forzata Airolo.

In data 5 dicembre 2000 il Cantone Ticino ha autorizzato il trasferimento della concessione all'allora Atel Hydro Ticino SA, Airolo<sup>2</sup>.

#### **1.5 Il contenuto della concessione del 1988 in sintesi**

Oltre al rinnovo del diritto di sfruttamento delle acque per ulteriori 40 anni, il decreto legislativo contiene alcune nuove clausole, volte a meglio tutelare gli interessi cantonali, nel rispetto e nello spirito degli accordi intercorsi tra i Cantoni Ticino e Uri.

In particolare l'art. 10 del decreto conferisce al Canton Ticino il diritto di riversione, precisando altresì che il medesimo sarà fatto valere a titolo di comproprietà con il Canton Uri, ritenuto che la rispettiva quota risulterà dalla proporzione in cui ciascun Cantone contribuisce alla produzione della forza idrica.

Nell'ambito della trattativa per il rinnovo delle concessioni condotte con l'allora Atel, i due Cantoni ottennero non solo l'impegno della concessionaria a eseguire le verifiche tecniche ed economiche relative al raddoppio della condotta forzata della centrale Airolo e alla

---

<sup>2</sup> Nel 2009 Atel Hydro Ticino SA modificò la propria ragione sociale in Alpiq Hydro Ticino SA

realizzazione della centrale Sella, ma anche l'impegno alla realizzazione di queste opere nel caso in cui la verifica avesse dato un esito positivo (cfr. art. 12 del decreto).

La concessione disciplina inoltre i principi del calcolo dell'indennità da riconoscere alla concessionaria a seguito del diritto di riversione.

In particolare, al fine di evitare che, avvicinandosi il 2024, agli impianti possano essere fatti mancare gli opportuni interventi di ammodernamento o potenziamento, la concessione prevede regole particolari per l'indennità di riversione da riconoscere in questi casi (cfr. arti. 12). Su questi aspetti si dirà nel dettaglio in seguito.

## **2. GLI IMPIANTI IDROELETTRICI**

La centrale idroelettrica del Lucendro è stata costruita tra il 1942 e il 1948. In funzione, seppur parziale, già dal 1945, sfrutta le acque del bacino imbrifero superiore della Gotthard-Reuss con il lago Lucendro e del riale Sella con il lago omonimo. Le acque sono convogliate nella centrale di Airolo e restituite nel fiume Ticino.

Il lago Lucendro accumula l'acqua della Reuss su territorio ticinese per un totale di circa 25 milioni di metri cubi. La diga ha un'altezza massima di 68.5 metri e una lunghezza di 270 metri. Il bacino artificiale Sella raccoglie in particolare le acque che scorrono verso sud dal bacino imbrifero del fiume Ticino; ha una capacità di 9 milioni di metri cubi d'acqua. La diga ha un'altezza massima di 32 metri e una lunghezza di 330 metri.

Una galleria in pressione della lunghezza di 4,8 km collega il bacino d'accumulazione del Lucendro con il pozzo d'immissione dell'acqua proveniente dal lago Sella e la vasca di carico della centrale di Airolo. Da qui una condotta forzata lunga 1,9 km fa confluire, con un salto di 900 metri, l'acqua alle due turbine site nella centrale di Airolo.

All'inizio degli anni '90, per ottimizzare lo sfruttamento dell'impianto del Lucendro, l'allora Atel - sulla base delle concessioni in vigore e con l'accordo del Canton Ticino e del Canton Uri - realizzò una seconda condotta forzata nella parte inferiore all'aperto, lunga circa 1,5 km, fino alla centrale di Airolo. Contestualmente, nell'intento di sfruttare un salto sino ad allora non sfruttato, fu realizzata anche la centrale Sella, che si trova circa 120 m sotto il livello del lago omonimo, di cui sfrutta le acque prima che confluiscono nella galleria in pressione.

Nel dettaglio, la posa della seconda condotta ha invece permesso di completare il progetto originale e diminuire le perdite di carico che si avevano con un'unica condotta. Il raddoppio di questa tratta della condotta forzata ha reso utilizzabile la piena potenza delle due macchine da 29 MW della centrale di Airolo e ha portato un aumento del rendimento pari a circa il 5%.

Con la realizzazione della nuova centrale Sella si è ottimizzato lo sfruttamento dei deflussi provenienti dal lago Sella che fino ad allora erano semplicemente lasciati scorrere lungo il greto naturale del riale fino alla presa Sella superiore. L'acqua ivi captata veniva immessa nella galleria in pressione che collega il lago Lucendro alla centrale di Airolo. Con la realizzazione della nuova centrale Sella, dalla potenza di 2 MW, l'acqua proveniente dall'omonimo lago viene convogliata in una condotta forzata lunga 950 metri fino all'edificio, ubicato nelle immediate vicinanze della presa esistente, in cui è installata la turbina di tipo Francis. In pratica con questo impianto si sfrutta la differenza di livello esistente fra il lago Sella e quello di Lucendro (rispettivamente la galleria in pressione), situazione questa che, come diremo in seguito, presenta alcune peculiarità.

Dal punto di vista tecnico gli impianti del Lucendro sono alquanto semplici e lo sfruttamento delle acque è ottimale. L'acqua, captata sopra i 2000 m. s.l.m risulta pulita e poco soggetta ad alluvioni e ad apporti solidi di sabbia o legna/foglie.

La potenza installata complessiva è di 60 MW e la produzione in un anno idrologicamente medio è di ca. 100 GWh, di cui il 68% circa nel periodo invernale.

Ad oggi gli impianti presentano le seguenti caratteristiche:

#### Peculiarità delle dighe

	<b>Lucendro</b>	<b>Sella</b>
Tipo	diga a contrafforti	diga a gravità
Anno di costruzione	1942 -1945	1945 - 1948
Altezza diga	68.5 m	32 m
Invaso utilizzabile del bacino	25 Mio. m <sup>3</sup>	9 Mio. m <sup>3</sup>
Superficie del bacino	53,7 ha	45 ha
Bacino imbrifero	16.7 km <sup>2</sup>	6.7 km <sup>2</sup>
Ampiezza corona	270 m	330 m

#### Peculiarità delle centrali

	<b>Airolo</b>	<b>Sella</b>
Messa in esercizio	1945	1991
Salto lordo	996 m	117 m
Turbine	2 Pelton	1 Francis
Potenza installata	2 X 29 MW	2 MW
Produzione media annuale	100 GWh	3 GWh
Produzione media invernale	68 GWh	2 GWh
Produzione media estiva	32 GWh	1 GWh

### **3. QUADRO LEGALE**

#### **3.1 Le disposizioni legali in generale**

- a) Il diritto di riversione, i cui contenuti sono stabiliti dagli artt. 67 e ss. LUF1 deve essere espressamente regolato nell'atto di concessione oppure fondarsi sul diritto cantonale. In assenza di ciò, l'ente concedente non ha un diritto di riversione (la LUF1 non contiene nessuna norma che permetta all'autorità concedente di invocare di essere al beneficio di un diritto di riversione).

In Ticino la tematica è regolata dalla nuova Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA, RL 9.1.6.1) e dal relativo Regolamento sull'utilizzazione delle acque del 29 aprile 2003. La LUA oggi vigente prevede all'art. 17 cpv. 1 che *“alla scadenza della concessione lo Stato esercita il suo diritto di riversione conformemente all'art. 67 LUF1”*.

Sino all'emanazione della nuova versione della LUA, risultava applicabile la legge sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, che non regolava la tematica del diritto di riversione. Poiché il decreto legislativo di rinnovo della concessione emanato nel 1988 prevede esplicitamente all'art. 10 che il Cantone Ticino eserciti il diritto di

riversione e nei regolamenti le modalità, in virtù di questa menzione la riversione è indubbiamente possibile a tutti gli effetti, sebbene la LUA vigente al momento del rilascio della concessione non ne disciplinasse l'istituto.

Il capo III della LUF1 si occupa della concessione dei diritti d'acqua, in particolare gli artt. 63 e ss. regolano la fine di una concessione.

- b) Per quanto concerne l'esercizio del diritto di riversione, l'art. 68 cpv. 1 LUF1 precisa che se le sezioni di corsi d'acqua utilizzate si trovano nel territorio di più Cantoni, gli impianti idraulici sottoposti al diritto di riversione diventano comproprietà di questi Cantoni (e questo a differenza delle sezioni di corsi di acqua che si trovano sul territorio di un unico Cantone). La parte di ciascun Cantone nella comproprietà è calcolata secondo la proporzione in cui esso contribuisce alla produzione della forza idrica.

Per quanto concerne l'indennità di riversione da riconoscere al concessionario la LUF1 distingue innanzitutto tra le cosiddette parti bagnate e le cosiddette parti asciutte. L'art. 67 cpv. 1 LUF1 prescrive infatti che, se l'atto di concessione non dispone altrimenti, l'ente concedente ha il diritto:

- a) *di avocare senza compenso a sé le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto (cosiddette parti bagnate);*
- b) *di rilevare, pagando un'equa indennità, le installazioni per la produzione e la trasmissione della forza elettrica (cosiddette parti asciutte).*

Di regola la decisione dell'autorità concedente di esercitare il diritto di riversione ha l'effetto di rendere reticente il concessionario a intraprendere investimenti di rinnovo e modernizzazione dell'impianto. L'art. 67 cpv. 3 LUF1 si limita a sancire l'obbligo del concessionario di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e installazioni sottoposte al diritto di riversione. In seguito il legislatore, nel tentativo di ovviare a tale situazione ha introdotto le seguenti regole.

Per quanto concerne gli interventi di modernizzazione e ampliamento, nel 1997 è entrato in vigore un nuovo cpv. 4 dell'art. 67 LUF1 che precisa che *"in caso di riversione, gli investimenti di modernizzazione e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l'ente pubblico avente il diritto di riversione li ha approvati prima della loro attuazione. L'indennità corrisponde al massimo al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali nel settore e del valore della moneta"*. Contemporaneamente è entrato in vigore l'art. 69a LUF1 che prescrive che *"negli ultimi dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve intraprendere, contro piena indennità, tutti i lavori di trasformazione, in particolare di modernizzazione e ampliamento dell'impianto, prescritti dall'autorità concedente"*.

- c) Dal profilo procedurale, per quanto concerne i rapporti tra Cantoni, l'art. 6 LUF1 prevede che per corsi d'acqua intercantonali, qualora i Cantoni interessati non riescano a mettersi d'accordo, competente a decidere è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il quale è tenuto a tenere equamente conto della legislazione dei Cantoni interessati, nonché dei vantaggi e dei danni risultanti a ciascuno di essi. Questo principio è concretizzato all'art. 68 cpv. 3 LUF1 e all'art. 71 cpv. 2 LUF1.

### **3.2 Le regole contenute nella concessione esistente**

Il decreto legislativo del 29 novembre 1988 concernente il rinnovo della concessione prevede all'art. 10 quanto segue:

*<sup>1</sup>Alla scadenza della durata del presente rinnovo come pure nel caso di estinzione della concessione per altri motivi, al Cantone è dato il diritto di riversione. Il diritto di riversione sarà fatto valere a titolo di comproprietà con il Cantone Uri, ritenuto che la rispettiva quota risulterà dalla proporzione in cui ciascun Cantone contribuisce alla produzione della forza idrica (art. 68 cpv. 1 LUF1).*

*<sup>2</sup>Il diritto di riversione avviene per principio, senza compenso conformemente all'art. 67 cpv. 1 lett. a) LUF1 rispettivamente contro equa indennità conformemente all'art. 67 cpv. 1 lett. b) LUF1.*"

Di fatto l'articolo 10 sancisce già al momento del rilascio della concessione la decisione di riversione degli impianti nel 2024 a titolo di comproprietà fra i due Cantoni in proporzione al contributo dato da ciascun Cantone alla produzione della forza idrica.

Per quanto concerne l'indennità di riversione il decreto legislativo rimanda espressamente alle regole contenute nell'art. 67 cpv. 1 LUF1, che come detto distingue tra le parti bagnate che sono acquisite senza riconoscimento di un'indennità e quelle asciutte, per le quali per contro è dovuta un'equa indennità. Per esplicita disposizione della concessione la regola legale dell'art. 67 cpv. 1 LUF1 è però applicabile unicamente agli impianti esistenti, e non ai nuovi investimenti in particolare agli ampliamenti e rinnovamenti degli impianti.

Al momento del rilascio della concessione, al fine di tutelare l'interesse del Cantone a poter disporre di impianti che siano il più razionali ed efficienti possibile, è stato introdotto l'art. 11 della concessione quale incentivo ad eseguire un miglioramento e un potenziamento degli impianti, con particolare riferimento a quelle parti (bagnate) che verrebbero acquisite gratuitamente. L'art. 11 contiene dunque una regola particolare per i nuovi investimenti, che rappresenta un accordo speciale rispetto all'art. 67 cpv. 1 LUF1 e che precisa che *"ai nuovi investimenti (ampliamenti o rinnovamenti), che eccedono quelli dichiarati obbligatori dall'art. 67 cpv. 3 LUF1, se autorizzati dal Consiglio di Stato sarà applicato un tasso di ammortamento definito caso per caso e stabilito dal Consiglio di Stato al momento dell'autorizzazione"*.

L'art. 12 della concessione precisa espressamente che i principi sanciti all'art. 11 saranno applicabili nel caso di costruzione della centrale Sella, che sfrutta acque che cadono e defluiscono naturalmente su territorio Ticinese, e al raddoppio della condotta forzata della centrale di Airolo.

La regolamentazione particolare definita dalle parti nell'atto di concessione in relazione all'indennizzo da riconoscere alla concessionaria in caso di esercizio del diritto di riversione ha trovato conferma e disciplina legislativa nelle modifiche della LUF1 in vigore dal 1997, di cui si è detto sopra.

### **4. LA RICHIESTA DI ALPIQ HYDRO TICINO SA**

Secondo l'art. 58a LUF1 il concessionario che intende richiedere un prolungo della concessione a suo favore deve inoltrare una richiesta in tal senso 15 anni prima della scadenza della concessione medesima.

Conformemente a tale norma, in data 11 dicembre 2009, Alpiq Hydro ha inoltrato al Cantone Ticino un'istanza di rinnovo della concessione di cui è al beneficio per la durata

massima consentita dalla legge. Analoga richiesta è stata inoltrata al Canton Uri. Nella propria richiesta di rinnovo Alpiq Hydro ha proposto anche una soluzione alternativa per accomunare in una società sola Alpiq Hydro, Uri e Ticino, procedendo a un riscatto anticipato della concessione, ma a condizione di ottenere 1/3 della concessione ciascuno e prolungando a 60 anni la concessione (possibile solo perché presenti i due cantoni come azionisti).

La richiesta di Alpiq contempla anche l'ipotesi di realizzazione di una nuova unità di pompaggio con una capacità di circa 50 MVA che porti l'acqua dal bacino di Airolo al lago del Lucendro.

## **5. LE TRATTATIVE CON IL CANTON URI**

Nel corso del 2009 vi sono stati i primi incontri fra i rappresentanti ticinesi e urani (Consiglieri di Stato e rispettivi collaboratori) per concretizzare la volontà di procedere in maniera coordinata.

Sulla base degli incontri si è deciso di creare un gruppo di lavoro intercantonale che valuti gli aspetti tecnici, economici e giuridici della riversione. Il gruppo di lavoro ha elaborato un rapporto le cui considerazioni sono confluite nel presente messaggio.

## **6. VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Al fine di valutare sulla base di dati attendibili l'opportunità di esercitare il diritto di riversione al termine della concessione in essere, il gruppo di lavoro ha esperito sia una valutazione tecnica, sia una valutazione economico-energetica degli impianti.

Il gruppo di lavoro ha assegnato un mandato alla Lombardi SA, Minusio di verificare lo stato delle cosiddette parti bagnate e di identificare gli investimenti necessari per assicurare l'esercizio dell'impianto per i prossimi 40 anni. Una valutazione analoga per le parti asciutte è stata richiesta ad AET. Queste valutazioni sono state accompagnate e verificate dallo Studio Schnyder Ingenieure AG, Hünenberg. Sulla base dei risultati di queste analisi, il gruppo di lavoro ha in seguito proceduto a una valutazione economica dal profilo energetico della redditività dell'impianto.

### **6.1 Necessità di ottimizzazione dell'impianto**

Le verifiche esperite hanno permesso di concludere che non è necessario procedere a un'ottimizzazione del sistema della centrale Lucendro: la configurazione attuale degli impianti è già pressoché ideale e permette di sfruttare in maniera ottimale l'acqua disponibile in funzione dei momenti di carico e di punta, ciò che dal profilo puramente economico risulta più interessante. L'impianto funziona a pieno carico per circa 1'700 ore/anno ed è stato realizzato quale impianto per la produzione di punta (*Peak*).

### **6.2 Le cosiddette parti asciutte**

Come visto, per le parti asciutte in caso di esercizio del diritto di riversione, i Cantoni sono tenuti a corrispondere un'equa indennità ad Alpiq Hydro.

La verifica tecnica sulle parti asciutte (parti elettromeccaniche quali ad esempio generatore, trasformatore, ...) ha permesso di concludere che:

- le parti elettromeccaniche sono ben conservate e in buono stato;
- le principali componenti elettromeccaniche - in particolare i generatori - stanno giungendo al termine della loro durata di vita tecnica e sarebbe auspicabile rinnovarle prima del 2024.

### **6.3 Le cosiddette parti bagnate ed i fabbricati**

In caso di esercizio del diritto di riversione le cosiddette parti bagnate e i fabbricati sono acquisiti senza compenso (opere civili come ad esempio opere di presa, condotte, motori idraulici). Nondimeno una valutazione tecnica delle medesime è stata eseguita.

La valutazione svolta dallo Studio Lombardi conclude che:

- le cosiddette parti bagnate - opere civili, dighe, condotte forzate, canale di adduzione, ecc. -, sono in uno stato che può essere definito da buono a molto buono. Ad oggi non sono stati riscontrati problemi particolari;
- le dighe non necessitano di interventi straordinari di manutenzione. La durata di vita residua della diga del Lucendro viene valutata dall'esperto fino ad altri 80 anni;
- la diga del Sella necessita di piccoli lavori di manutenzione e rinnovo da eseguire prima del 2024 (già pianificati da Alpiq Hydro);
- il sistema idraulico di adduzione delle acque è in generale in buono stato e necessita unicamente di alcuni interventi puntuali.

### **6.4 Sicurezza sismica**

Le nuove direttive dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) prevedono che tutti gli impianti di accumulazione siano sottoposti a una verifica della sicurezza sismica.

La verifica deve essere effettuata per l'impianto di accumulazione nel suo insieme, comprese le opere di ritenuta (sbarramenti), le opere di sicurezza annesse (inclusi gli organi di scarico di fondo e di scarico delle piene) e l'area di ritenuta (bacino e relative sponde). Occorre dimostrare che in caso di evento sismico estremo sia impossibile una rottura che potrebbe causare un deflusso incontrollato dell'acqua dall'opera di ritenuta. Se tale criterio non è soddisfatto, occorre adottare misure edili o d'esercizio adeguate.

Alpiq Hydro ha effettuato la verifica tramite lo studio Lombardi SA concludendo che non è necessario nessun intervento. La verifica da parte dell'UFE è ancora in corso. In uno scritto del 5 settembre 2013 l'UFE ha confermato, da una prima valutazione, l'analisi svolta da Alpiq Hydro. Prima di una decisione definitiva da parte dell'UFE sono ancora da chiarire ed eventualmente da approfondire alcuni aspetti.

In generale si può tuttavia affermare che di principio gli impianti rispettano le prescrizioni sulla sicurezza sismica e non sono necessari interventi importanti.

### **6.5 Investimenti per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti**

Nonostante lo stato degli impianti sia complessivamente molto buono per il periodo di 40 anni seguente lo scadere della concessione (2025 - 2065) il gruppo di lavoro ha ipotizzato che saranno necessari investimenti di rinnovo delle componenti elettromeccaniche e di quelle costruttive per un importo stimabile in circa CHF 52 mio.

Questi investimenti non andranno effettuati contemporaneamente allo scadere della concessione, ma potranno e dovranno essere suddivisi e diluiti durante il susseguente periodo di 40 anni, di modo che non vi saranno eccessivi costi del capitale gravanti sul conto annuale della società; aspetto questo che sostiene la scelta di esercitare il diritto di riversione nel 2024.

In caso di esercizio del diritto di riversione il Canton Ticino e il Canton Uri dovranno chiarire con Alpiq Hydro quali investimenti dovranno essere effettuati da quest'ultima prima del termine della concessione oggi in essere e concordare a quali condizioni. Una parte di questi investimenti dovranno infatti essere equamente indennizzati ad Alpiq Hydro.

## 6.6 Indennità di riversione

Alla luce delle valutazioni effettuate, il gruppo di lavoro stima che in caso di riversione al 2024 l'indennità per le parti bagnate ammonterà a circa 4 milioni di franchi mentre l'equa indennità per la ripresa delle parti asciutte è attualmente quantificata in ca. 1 milione di franchi. Come indicato in precedenza le parti bagnate ritornano gratuitamente al concessionario fatta eccezione per eventuali investimenti di ampliamento effettuati durante la normale durata della concessione e unicamente se approvati dall'autorità concedente. È proprio il caso per la realizzazione della seconda condotta forzata e della centrale Sella, ampliamenti questi, come illustrato nel dettaglio in precedenza, già oggetto di specifica regolazione nel decreto legislativo di rinnovo della concessione del 29 novembre 1988 ed approvati dal Consiglio di Stato nel 1994.

<b>Costi AHT</b>	<b>Parti bagnate</b>	<b>Parti asciutte</b>
Valore residuo	< 10. Mio. Fr.	< 1 Mio. Fr.
Stima indennità	ca. 4 Mio. Fr.	< 1 Mio. Fr.

## 6.7 Redditività dell'impianto

Partendo dalla valutazione degli impianti, dai costi ipotizzabili per l'esercizio e la manutenzione e dai necessari investimenti di rinnovo, lo studio Schnyder Ingenieure AG ha svolto una verifica economico-energetica dell'impianto per il periodo post riversione, ossia 2026-2065.

L'analisi ha permesso di concludere che la redditività dell'impianto è sicuramente data, infatti:

- pur adottando parametri conservativi, la redditività dell'impianto è dimostrata anche per un ulteriore periodo di 40 anni;
- anche con un raddoppio del volume degli investimenti e dell'indennità di riversione, la redditività rimane positiva;
- i rischi in caso di esercizio del diritto di riversione sono minimi.

## **7. POLITICA ENERGETICA CANTONALE (OBIETTIVO CANTONALE DI RECUPERO DELLE ACQUE TICINESI)**

Già nell'ambito del messaggio relativo alla revisione della LUA (n. 5074 del 16 gennaio 2001) il Consiglio di Stato ha inteso gettare le basi per una svolta radicale nella politica delle riversioni, intesa a procedere al sistematico recupero delle forze idriche cantonali mediante la riversione degli impianti. Anche il Piano Energetico Cantonale (PEC) sancisce chiaramente la volontà del Cantone di procedere con le riversioni dei grandi impianti idroelettrici privati presenti sul territorio cantonale.

*Gli indirizzi di politica energetica cantonale sono chiari e sanciti da tempo. Al proposito citiamo il Rapporto sugli indirizzi del 2 dicembre 2003 "Nel contesto del mercato unico europeo, il Ticino può inserirsi quale regione altamente competitiva in due direzioni di sviluppo: centro di produzione di energia idroelettrica pregiata, in parte destinata all'esportazione e centro di competenza per il commercio di energia elettrica attraverso la rete di interconnessione europea, con particolare attenzione al mercato italiano. Affinché questa opportunità di sviluppo possa essere colta, è necessario agire su due fronti: utilizzazione in proprio delle acque, tramite riscatto o riversione degli impianti non di proprietà del Cantone e valorizzazione del ruolo dell'Azienda Elettrica Ticinese, quale attore principale nel mercato ticinese sia per la produzione, sia per il commercio di energia elettrica".*

La politica della riversioni è coerente tanto con l'esigenza di garantire un approvvigionamento cantonale sicuro e competitivo, quanto con la volontà di conseguire una gestione ottimale della flessibilità della produzione e un'economia di scala nell'organizzazione industriale del lavoro. Rappresenta inoltre un tassello indispensabile per garantire ad AET la massa critica necessaria per svolgere la propria funzione in modo autonomo all'interno di un mercato europeo sempre più integrato e liberalizzato. Del resto analoghe considerazioni avevano portato il GC a decidere già nel 1979 per l'esercizio della riversione. Decisione sulla quale, come si è visto, il GC aveva poi dovuto ritornare.

Le riversioni sono un tassello fondamentale della politica energetica cantonale. Ancora una volta il legislatore cantonale è posto di fronte alla necessità di dimostrare la reale volontà di recuperare le acque ticinesi, di gestirle in proprio tramite l'AET e di dimostrare coerenza con i propri disegni politici di lungo termine.

Con l'esercizio del diritto di riversione in relazione agli impianti del Lucendro sarà possibile riportare in Ticino acque ticinesi sinora sfruttate da una società privata (e non, a differenza di altri casi con cui il Gran Consiglio si è confrontato in passato, da Comuni ticinesi).

## **8. LE CONSEGUENZE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVERSIONE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE IN ESSERE**

Esercitato il diritto di riversione si renderà necessario intavolare delle trattative con il Canton Uri aventi per oggetto, fra gli altri, temi quali le quote di partecipazione, la titolarità, l'utilizzazione degli impianti, le quote di comproprietà e la gestione degli impianti.

Occorrerà altresì avviare, di concerto con il Canton Uri, le trattative con Alpiq Hydro per definire le condizioni dell'esercizio del diritto di riversione, in particolare per la definizione dell'indennità di riversione e concordare gli interventi di miglioria necessari per assicurare un'ottimale e razionale funzionalità degli impianti.

## **9. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato, coerentemente con i propri disegni politici a lungo termine, ribadisce la volontà di recuperare le acque ticinesi e di gestirle in proprio tramite l'AET. Nel caso specifico l'esercizio del diritto di riversione è confortato dalle seguenti considerazioni:

### **Costi**

- L'indennità di riversione complessiva (ovvero per entrambi i Cantoni) è stimata in circa CHF 5 mio. Il valore degli impianti e la loro redditività giustificano senza particolari dubbi l'esercizio del diritto di riversione.

### **Stato degli impianti e investimenti**

- In virtù dell'art. 67 cpv. 3 LUFi il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e installazioni sottoposte al diritto di riversione sino allo scadere della concessione.
- Le analisi esperite permettono di concludere che scaduto il periodo di concessione non saranno necessari investimenti importanti.
- Gli investimenti necessari, in particolare all'inizio del 40ennio 2025-2065, sono moderati.
- Non sono necessari investimenti di modernizzazione significativi.

### **Produzione**

- Il sistema idraulico dell'impianto è ottimale e non necessita di investimenti per aumentare la qualità della produzione, fatta riserva di un eventuale investimento per la realizzazione di un impianto di pompaggio aggiuntivo, coerentemente con quanto indicato nel PEC. La redditività dell'impianto dal profilo energetico è molto buona ed è data anche in periodi dove i prezzi dell'energia sono bassi o estremamente bassi come quello attuale.
- Dal profilo della redditività il potenziale rischio al momento della ripresa degli impianti nel 2025 è molto limitato.

## **10. CONCLUSIONI E PASSI SUCCESSIVI**

Sulla base delle considerazioni precedenti, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a:

- respingere la domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque presentata da Alpiq Hydro Ticino SA;
- autorizzare il Consiglio di Stato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti conformemente all'articolo 10 del decreto legislativo del 29 novembre 1988.

Sulla base di queste decisioni di principio, il Governo e i propri servizi provvederanno a:

- avviare, di concerto con il Canton Uri, le necessarie trattative con Alpiq Hydro Ticino SA per definire le condizioni dell'esercizio del diritto di riversione, in particolare per la definizione dell'indennità di riversione e concordare gli interventi di miglioria necessari per assicurare un'ottimale e razionale funzionalità degli impianti;
- concordare con il Canton Uri le modalità di utilizzo delle acque (il Canton Ticino tramite l'AET).

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione al disegno di decreto legislativo annesso, emanato secondo l'art. 78 cpv. 1 lett. e della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (del 17 dicembre 2002).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'istanza di rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque della zona del S. Gottardo alla Alpiq Hydro Ticino SA, Airolo, ed esercizio del diritto di riversione**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati la legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, il regolamento sull'utilizzazione delle acque del 29 aprile 2003, la legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 e il decreto legislativo concernente il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque della zona del S. Gottardo alla Aar & Ticino, Società anonima di elettricità, Olten, del 29 novembre 1988,
- visto il messaggio 15 ottobre 2013 n. 6858 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

La domanda di rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque della zona del San Gottardo presentata da Alpiq Hydro Ticino SA, Airolo, è respinta.

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti conformemente all'articolo 10 del decreto legislativo concernente il rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque della zona del S. Gottardo alla Aar & Ticino, Società anonima di elettricità, Olten, del 29 novembre 1988.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato ad avviare, di concerto con il Canton Uri, le necessarie trattative con Alpiq Hydro Ticino SA per definire le condizioni dell'esercizio del diritto di riversione, in particolare per la definizione dell'indennità di riversione e concordare gli interventi di miglioria necessari per assicurare un'ottimale e razionale funzionalità degli impianti.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato è autorizzato a concordare con il Canton Uri le modalità di utilizzo delle acque (il Canton Ticino tramite l'AET).

### **Articolo 3**

Contro il disposto dell'art. 1 del presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

### **Articolo 4**

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.